



Tribunale di Palmi

- Dirigenza -

Oggetto: Disposizione di servizio per rilascio di certificati fallimentari su richiesta di privati, Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi.

II Dirigente

Visto il D.P.R. n. 581/1995-Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 580/93, in materia di istituzione del Registro delle Imprese, la cui tenuta è affidata alla locale Camera di Commercio, sotto la vigilanza di un Giudice delegato dal Presidente del Tribunale capoluogo di Provincia;

Visti gli artt. 16 e 17 della Legge Fallimentare - R.D. n. 267/1942;

Rilevato che, in ottemperanza a quanto previsto dalla istituzione del Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio, il Tribunale di Palmi trasmette telematicamente e con immediatezza tutte le comunicazioni concernenti la pendenza di procedure concorsuali a carico di società ed imprese;

Visto l'art 47 del D. Lgs n. 5/2006, sulla "Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80" che ha abolito il Pubblico Registro dei Falliti, precedentemente tenuto presso dagli uffici giudiziari e che pertanto la funzione di pubblicità notizia deve ritenersi trasferita alle Camere di Commercio – Ufficio del Registro delle Imprese, presso il quale confluiscono tutti i dati a livello nazionale;

Visto l'art 15 della Legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012), che ha sancito il principio della "decertificazione" nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni;

Considerato che, InfoCamere, per conto delle Camere di Commercio italiane, ha istituito il servizio VerifichePA, per far fronte al principio di decertificazione, stabilito dall'art. 15 legge n.183/2011;

Rilevato **che il servizio VerifichePA** permette alle Pubbliche Amministrazioni:

A) di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute da imprese e persone relativamente ai dati contenuti nel Registro delle Imprese;

B) di consultare, per fini ispettivi e di controlli a campione, la documentazione d'impresa, di cui all'art. 43-bis, lettera a), del D.P.R. n. 445/2000, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9, comma 4, della L. n. 180/2011, permettendo l'acquisizione di certificazioni e documenti relativi ai procedimenti connessi all'esercizio dell'attività d'impresa;

C) di dare risposta a quanto previsto dall'articolo 6 comma 1-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale, fornendo gli elenchi delle caselle di Posta Elettronica Certificata contenute nel Registro delle Imprese;

Ritenuta la competenza delle Camere di Commercio, presso le quali è tenuto il Registro delle Imprese, al rilascio di certificazioni richieste, sia da privati sia da Pubbliche Amministrazioni.

In applicazione della vigente normativa, con decorrenza immediata,

DISPONE

- l'esonero da parte della Cancelleria fallimentare del Tribunale di Palmi dall'obbligo del **rilascio a privati** di certificati fallimentari, in quanto la relativa funzione è stata trasferita *ex lege* alle Camere di Commercio - Registro delle Imprese, ove confluiscono tutti i dati a livello nazionale, fatte salve specifiche esigenze che potranno essere adeguatamente rappresentate dall'istante all'Ufficio;
- l'esonero da parte della Cancelleria fallimentare del Tribunale di Palmi dall'obbligo del **rilascio a Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi** di certificati fallimentari, in quanto la relativa funzione è stata trasferita *ex lege* alle Camere di Commercio - Registro delle Imprese, consultabile attraverso il portale "VerifichePA";
- trasmettersi copia della presente Disposizione al Sig. Presidente della Sezione Civile, al Sig. Giudice Delegato ai Fallimenti, al Sig. Direttore Responsabile della Cancelleria fallimentare del Tribunale di Palmi;
- la pubblicazione della presente Disposizione sul sito web istituzionale del Tribunale di Palmi.

Palmi, 26/09/2017

Il Dirigente
Dott. Filippo Caracciolo
